

## **MALATTIA VESCICOLARE SUINA: I CHIARIMENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA SULLA MOVIMENTAZIONE DEI SUINI**

In seguito alla Decisione Comunitaria che ha inserito la provincia di Brescia tra i territori non accreditati per la Malattia Vescicolare del suino, la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni sulla possibilità di movimentare i suini.

In particolare, con provvedimento del 23/1/2008 ha stabilito che:

- la **MOVIMENTAZIONE DI SUINI VERSO LA PROVINCIA DI BRESCIA** è consentita a condizione che l'azienda di provenienza sia accreditata e che gli animali siano accompagnati dal Modello 4 firmato dal veterinario ufficiale;
- la **MOVIMENTAZIONE DI SUINI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA** deve avvenire come segue:
  - a) **SUINI DA MACELLO:** devono provenire da un'azienda controllata nei 28 giorni precedenti e devono essere accompagnati dal Modello 4 firmato dal veterinario ufficiale;
  - b) **SUINI DA RISTALLO:** devono avere i seguenti requisiti:
    - devono provenire da un'azienda controllata con duplice controllo a distanza di almeno 28 giorni e non più di 40 giorni;
    - devono essere accompagnati dal Modello 4 a firma del veterinario ufficiale;
    - il Distretto Veterinario competente per l'azienda di destinazione deve rilasciare il nulla-osta all'invio, previa verifica dell'accreditamento dell'allevamento o, quantomeno, che l'allevamento sia stato controllato da almeno 28 giorni e da non più di 40 giorni;
- la **MOVIMENTAZIONE DI SUINI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA** verso le altre province e regioni è vietata. Il Ministero della Salute può attribuire formali deroghe solo agli allevamenti che rispettino le seguenti condizioni (v. art. 8 della Decisione 2005/779/CE come modificato dalla Decisione 2007/9/CE):
  - l'allevamento di provenienza sia indenne dalla malattia vescicolare da almeno due anni;
  - nei 60 giorni precedenti il trasporto l'allevamento di origine non sia stato incluso in una zona di protezione o di sorveglianza;
  - nei 12 mesi precedenti il trasporto non sia stato introdotto nell'allevamento di origine nessun animale da aziende in cui si sospetti la presenza di Malattia Vescicolare;
  - **PER I SUINI DESTINATI AD ALTRO ALLEVAMENTO:** l'allevamento di origine sia stato sottoposto a controllo sierologico 20-30 giorni prima del carico e l'allevamento di destinazione sia posto in vincolo sanitario sino a controllo sierologico favorevole eseguito dopo almeno 28 giorni dall'introduzione degli animali;
  - **PER I SUINI DESTINATI AL MACELLO:** l'allevamento di origine sia stato sottoposto a controllo sierologico 20-30 giorni prima del carico e la partita da movimentare sia stata controllata sierologicamente nei 10 giorni prima dello spostamento.

In data 28 gennaio 2008, il Ministero della Salute ha concesso a 522 aziende suinicole bresciane il nulla-osta alla movimentazione di suini verso macelli ubicati al di fuori della provincia di Brescia. Il Ministero ha stabilito che:

- ❖ la deroga ha validità per l'anno in corso;
- ❖ il trasporto deve essere notificato con un preavviso di almeno 48 ore alla ASL dell'azienda di destinazione, al Ministero della Salute (06 59943614) ed al CERVES (030-2290369) allegando copia dei rapporti di prova degli accertamenti diagnostici previsti dalla Decisione 2005/779/CE e successive modifiche;
- ❖ la deroga è valida a condizione che vengano mantenute le prescrizioni imposte dalle norme vigenti.

Sempre in data 28 gennaio 2008, la Regione Lombardia, prendendo atto delle disposizioni e dei nulla osta ministeriali ha ulteriormente precisato che i competenti servizi veterinari delle ASL debbano garantire che:

- ❖ i tempi e le modalità dei controlli sierologici effettuati nei singoli allevamenti siano rispettosi di quanto indicato dall'art. 8 lettera d) della Decisione 2005/779/CE ossia, i suini presenti nell'azienda di origine devono essere sottoposti al prelievo di campioni 20-30 giorni prima dei movimenti;
- ❖ il trasporto degli animali avvenga in veicoli sigillati sotto il controllo delle autorità;
- ❖ i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale prima e dopo il trasporto.

Gli accertamenti diagnostici sulle aziende che hanno ottenuto la deroga sono attualmente in corso.

Con la collaborazione delle APA socie

Modena, 04 febbraio 2008

140